

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2309

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – deliberato dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 1995, del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2; dei commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 12; del comma 2 dell'articolo 13; degli articoli da 16 a 18; dei commi 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 19; del comma 1 dell'articolo 23 e dell'articolo 25 del disegno di legge n. 3180

**presentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
(GAMBINO)**

**di concerto col Ministro dell'interno
(CORONAS)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia
(MANCUSO)**

**col Ministro del tesoro
(DINI)**

**col Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea
(MASERA)**

**e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(FRATTINI)**

(V. Stampato Camera n. 3180-bis)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 novembre 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 novembre 1995*

Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Proroga dei termini di durata
delle concessioni radiotelevisive)*

1. È prorogata la durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e delle concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e comunque non oltre il 28 agosto 1997.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Art. 2.

*(Rinnovo delle concessioni radiotelevisive in
ambito locale. Contributi alle imprese).*

1. Le concessioni rilasciate per la radiodiffusione sonora e televisiva commerciale in ambito locale ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, non sono di diritto rinnovabili se, entro il termine di durata delle concessioni di cui all'articolo 1, l'impresa concessionaria non si sia costituita in società di capitali o cooperativa a responsabilità limitata che, alla stessa data:

a) occupi non meno di cinque dipendenti o soci lavoratori, se emittente televisiva, ovvero non meno di due dipendenti o soci lavoratori, se emittente radiofonica;

b) abbia un patrimonio netto non inferiore a lire duecento milioni, se emittente televisiva, e a lire venti milioni, se emittente

radiofonica; nel caso in cui sia stata adottata la forma della cooperativa tali limiti non debbono essere inferiori, rispettivamente, a lire ottanta milioni ed a lire venti milioni.

2. I requisiti minimi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali, di imprese radiotelevisive presenti nello stesso ambito locale.

3. Entro la data di scadenza delle concessioni di cui all'articolo 1 le imprese televisive locali possono optare per il regime di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, inoltrando istanza in tal senso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che la accoglie, secondo l'ordine di presentazione, nei limiti di disponibilità delle frequenze.

4. Le emittenti radiofoniche a carattere comunitario e le emittenti televisive in ambito locale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, possono, in presenza dei requisiti di legge, chiedere la trasformazione della propria concessione in concessione per la radiodiffusione a carattere commerciale.

5. Gli interventi e gli incentivi a favore delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal regolamento ivi previsto con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

a) rimborso alle imprese concessionarie radiotelevisive in ambito locale che, successivamente al rilascio della concessione, si siano fuse o si fondano tra di loro, ovvero abbiano acquisito o acquisiscano intere aziende, degli oneri fiscali direttamente conseguenti a tali operazioni, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione delle concessioni;

b) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) contributo per le spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della concessione e delle concessionarie per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, per l'adeguamento o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nell'atto di concessione.

6. I contributi previsti dal comma 5, lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi la predetta condizione, i contributi previsti nello stesso comma 5, lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alla lettera d) del comma 5 possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle emittenti televisive di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

8. Le emittenti televisive in ambito locale che alla data del 30 novembre 1993 erano carenti dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, possono ottenere la concessione a condizione che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge attestino il pos-

nesso dei requisiti di cui alla presente legge e di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, ad esclusione del comma 5, lettera a).

9. Le emittenti radiofoniche in ambito locale che alla data del 30 novembre 1993 erano carenti dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, e dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, possono ottenere la concessione a condizione che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge siano in regola con i suddetti requisiti e con quelli previsti dalla presente legge.

10. I contributi previsti dal comma 5 sono erogati nel solo anno 1996 e nel limite massimo complessivo previsto dall'articolo 4 e sono aumentati del 15 per cento delle spese documentate qualora l'emittente radiotelevisiva si impegni a non trasmettere, per almeno tre anni, messaggi pubblicitari all'interno della programmazione destinata all'infanzia.

Art. 3.

(Compravendita di emittenti, di impianti o rami di azienda radiofonici e televisivi. Modifica degli impianti. Emittenti radiofoniche comunitarie. Pubblicità radiofonica e televisiva. Informazione locale)

1. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e fra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Mi-

nistro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione di quelli televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizioni di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.

2. Nei termini previsti dal comma 1 i destinatari di più di una concessione televisiva in ambito nazionale, ciascuna delle cui emittenti raggiunga una copertura del territorio nazionale superiore al 75 per cento, possono cedere impianti o rami di azienda.

3. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

4. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche richieste».

5. I trasferimenti di cui al comma 1 danno titolo ad utilizzare i collegamenti di

telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

6. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

7. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva».

8. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli *spot*, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 7 del presente articolo.

9. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello *sponsor* e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il relativo 50 per cento all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per l'anno 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati i commi 6 e 23 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223.